


SCENARI COMMENTATI
GIUFFRÈ



AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Casistica e orientamenti


A cura di
Roberto Masoni

COMMENTATO
E AGGIORNATO ONLINE



Edizione integrale online
sempre aggiornata

GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE



Sezione non inclusa

Parte I

DESTINATARI DELLA MISURA DI PROTEZIONE E GIUDICE TUTELARE

Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica

Riferimenti normativi:

Artt. 404, 414, 415 c.c.

Riferimenti commentati:

Artt. 404, 414, 415 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:

Trib. Cosenza 28 ottobre 2004

Formule correlate:

- Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno
- Inventario dell'amministratore di sostegno
- Rendiconto dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Rendiconto finale dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno
- Istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno
- Istanza di autorizzazione dell'amministratore di sostegno
- Ricorso per inabilitazione

Casistica correlata:

- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica lieve
- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di persona affetta da demenza senile o *Alzheimer*



INQUADRAMENTO

I soggetti della nuova forma di protezione individualizzata

Ex art. 404 c.c., la persona che, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Dispone l'art. 414 c.c. che: "il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".

A sua volta, l'art. 415 stabilisce: "il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salvo l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi".

Univocamente la dottrina aveva individuato un presupposto cruciale di attivazione della protezione tradizionale costituita da interdizione ed inabilitazione, comune ad entrambe le misure: riferendosi al presupposto della "infermità mentale" (artt. 414 e 415, comma 1, c.c.).

Antecedentemente la riforma attuata dalla l. n. 6 del 2004, d'altro canto, il titolo XII del codice era intitolato alla "infermità di mente, l'interdizione e l'inabilitazione".

L'infermità di mente rappresenta causa esclusiva dell'interdizione (art. 414 c.c.) e causa primaria di inabilitazione (art. 415, comma 1, c.c.).

Per quanto tale presupposto si ponga a fondamento di provvedimenti particolarmente invasivi, idonei a privare la persona maggiorenne, in tutto o in parte, della capacità di agire, che costituisce un diritto fondamentale dell'individuo, tuttavia la concreta individuazione della nozione di infermità mentale non è mai stata completamente chiarita; dato che, richiamandosi il legislatore a tale concetto, la sua esatta individuazione è stata rimessa all'interprete, tramite rinvio al senso comune.

D'altro canto, il codice non ha fornito la nozione di infermità di mente, e ciò ha indotto la dottrina a ritenerne operante un rinvio alla nozione scientifica di infermità mentale nella sua continua evoluzione medico-scientifica riguardante appunto la malattia mentale.

In realtà, la prassi giurisprudenziale formatasi sul codice civile vigente, seppur in pronunzie ormai lontane, in seguito mai contraddette, non è giunta a chiarire in modo particolarmente perspicuo quando ed in quali casi possa ritenersi integrato il presupposto primario dell'infermità mentale necessario alla pronunzia di interdizione/inabilitazione. In vero, come si sta per vedere, le formule riscontrabili nella prassi applicativa per descrivere il fenomeno si limitano ad utilizzare perifrasi piuttosto generiche ed oltremodo vaghe.

A più riprese si è così affermato che: per procedersi a pronunzia interdittiva, "non occorre che l'infermità abbia i caratteri di una ben definita forma patologica e sia accompagnata da manifestazioni demenziali" (*Cass. 1º maggio 1948*) e nemmeno "occorre che importi un totale sconvolgimento dello spirito o l'imbecillità" (*Cass. 15 marzo 1943*), ma è sufficiente che esista, a causa di quell'infermità, "un pervertimento intellettuativo tale da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi" (*Cass. 20 aprile 1942*).

Altrimenti, si è detto che è sufficiente una "qualsiasi deviazione psichica purché tale da rendere il soggetto del tutto incapace di provvedere convenientemente ai propri interessi" (*Cass. n. 1573/1962*).

Si è rincalzato affermando che l'infermità di mente agli effetti in discorso, "può concernere non soltanto la sfera intellettuativa, ma anche le facoltà volitive, cioè a dire tanto lo stato di coscienza, quanto quello della libertà del volere" (*Cass. n. 2960/1955*).

Secondo il diritto vivente quindi, l'infermità di mente, presupposto cruciale per interdizione ed inabilitazione, suppone la malattia psichica dell'individuo, ovvero, un'alterazione di mente che non necessariamente sia malattia psichiatrica.

Come si è notato la nozione di infermità mentale fornita dal codice appare oltremodo generica, rappresentando un concetto "relativamente indefinito anche in ambito psichiatrico".

Appariva trasparente che il riferimento alla malattia mentale, quale presupposto dei provvedimenti ablativi in discorso, seppur non necessariamente nosologicamente testata dalla scienza medica come *tralaticiamente* ripeteva la giurisprudenza, rimetteva la scelta sull'applicazione della misura alla sensibilità soggettiva del singolo interprete, ovvero del magistrato, oltreché rilevarsi del tutto indistinta; non essendo agevole stabilire se una certa forma di squilibrio o di alterazione mentale rappresenti una malattia ovvero una bizzarria, essendo ben noto che in campo psichiatrico sia assai poco agevole tracciare una netta linea di demarcazione intercorrente tra normalità ed anormalità, tra patologia e sanità.

Il testo indicato difetto originario riscontrabile nel testo del codice civile pare grave, laddove si riflette sui gravi effetti. **Termine estratto capitolo** interdittiva determina sulla

Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica lieve

Riferimenti normativi:

Art. 404 c.c.

Riferimenti commentati:

Art. 404 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:

Trib. Lodi 30 luglio 2008

Formule correlate:

- Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno
- Inventario dell'amministratore di sostegno
- Rendiconto dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Rendiconto finale dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno
- Istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno
- Istanza di autorizzazione dell'amministratore di sostegno
- Ricorso per inabilitazione

Casistica correlata:

- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica
- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di persona affetta da demenza senile o Alzheimer



INQUADRAMENTO

Ex art. 404 c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Per un *excursus* sulla normativa in materia v. l'Inquadramento relativo al caso *Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica*.



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Può essere destinatario di amministrazione di sostegno la persona con lieve disabilità psichica?

Sì, sempreché sia priva di capacità di autodeterminazione

In presenza di infermità psichica diagnosti-
cata, che tuttavia non prova la persona della

capacità di curare autonomamente i propri interessi, non sussistono i presupposti di at-
tivazione dell'amministrazione di sostegno

(*Trib. Lodi 30 luglio 2008; Trib. Bologna 6 aprile 2006*).

Può essere nominato un amministratore di sostegno a favore di chi sia affetto da disturbo bipolare tipo 1", ovvero da disturbo che determina una grave alterazione del tono dell'umore. Nella fase maniacale, il p.z. si sente euforico con umore elevato, logorrea ed insomnia, iperattivismo, cui segue la

fase depressiva, con calo del tono dell'umore, ideazione di incapacità ed inadeguatezza, abulia, apatia e tendenza all'isolamento. Durante tali periodi il funzionamento dell'organismo della persona risulta non adeguato, dal punto di vista personale e patrimoniale e la persona non in grado di curare i propri interessi (*Trib. Modena 5 dicembre 2015*).



AZIONI PROCESSUALI



Nomina dell'amministratore di sostegno

Formula correlata:

Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno

► Funzione e natura del procedimento di nomina

Le disposizioni del codice civile evidenziano i tratti distintivi della procedura di amministrazione di sostegno, rispetto all'antinomico giudizio di interdizione; ossia, la natura del provvedimento conclusivo, che ha veste formale di decreto (da pronunciare nei successivi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso; art. 405, comma 1, c.c.), come pure la sua modificabilità e revocabilità in ogni tempo (art. 407, comma 4, c.c.).

Entrambi i profili evidenziano che il procedimento si colloca nell'ambito della volontaria giurisdizione.

La dottrina ha evidenziato come il procedimento, soggetto alla disciplina camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.), sia funzionale all'efficace gestione degli interessi del beneficiario tramite intervento del g.t., non mirando all'accertamento di uno *status*.

Il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno riveste natura volontaria (e non contenziosa)

A fronte della "conservazione" della capacità di agire in capo al beneficiario (art. 409 c.c.), l'amministratore di sostegno si limita a prestare ausilio a chi non è autosufficiente, in affiancamento o talvolta in sostituzione, nel compimento di taluni specifici atti (individuati dal decreto del giudice; art. 405 c.c.) per i quali la persona menomata necessita di "*sostegno temporaneo o permanente*" (come si esprime l'art. 1 della l. n. 6 del 2004).

La funzione del procedimento è limitato alla nomina di un soggetto (l'amministratore) affinché "*sostenga*" la persona che "*non ce la fa*", non autonoma nell'espletamento degli atti quotidiani, mediante intervento gestorio dei suoi interessi individuali, per il compimento degli atti della "*vita quotidiana*".

La prevalente dottrina specialistica ha concluso affermando che "*considerata la revocabilità dei provvedimenti, la loro inidoneità al giudicato, la funzionalità assunta ai meri fini della gestione dell'interesse del soggetto, appare conforme alla legge ricostruire detto procedimenti nei termini di volontaria giurisdizione*".

Tale impostazione trova conferma nella manualistica che ritiene il procedimento di natura camerale.

► Profili preliminari

Competenza

La domanda volta alla nomina di un amministratore di sostegno va avanzata al giudice (tutelare) *"del luogo in cui"* la persona *"ha la residenza o il domicilio"* (art. 404 c.c.).

Il giudice tutelare

La nomina dell'amministratore di sostegno è rimessa alla competenza funzionale del giudice tutelare (art. 404 c.c.).

Le funzioni del g.t., nel procedimento di amministrazione di sostegno, si caratterizzano per *"l'ascolto"* del beneficiario (v. art. 407, comma 2, c.c.) e per l'individuazione di connessi, specifici profili d'incapacità gestionale, che trovano tutela nel decreto di nomina di a.d.s., il quale costituisce la cornice giuridica entro cui può operare il beneficiario (che delinea lo *"statuto della persona con disabilità"*, o progetto di protezione), come pure il suo vicario.

Il g.t. deve vagliare, anzitutto, il grado di disabilità della persona, coglierne le esigenze concrete (quali, ad es., riscossione della pensione, amministrazione degli affitti, pagamento di bollette, gestione del suo patrimonio, etc.), se del caso, anche di natura esistenziale e di vita (connesse, ad es., al suo collocamento residenziale, nell'abitazione, al ricovero in casa protetta, in pensionato), ovvero, di salute (interventi chirurgici da autorizzare, cure mediche da praticare, etc.), che dovranno trovare equilibrata soluzione nel decreto di nomina.

Per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi personali, quotidiani ovvero esistenziali, il giudice deve *"tener conto dei bisogni e delle richieste della persona"*, che, in questa moderna prospettiva, non è più oggetto di indagine, ma piuttosto il soggetto attivo della procedura, l'attore primario e principale, su cui indirizzare il *focus*.

In questo senso il g.t., nell'espletamento di questo innovativo ruolo istituzionale, può qualificarsi *"giudice sensibile"*. Egli dovrebbe essere persona dotata di umanità e della giusta sensibilità, quella necessaria a cogliere le effettive esigenze, aspirazioni e bisogni della persona bisognosa, in grado di fornire la corretta *"lettura"* ai problemi emersi in sede istruttoria, oltre che dotato del necessario pragmatismo, scevro da burocratismi ed in grado di rispondere con umanità ed equilibrio, oltre che ragionevole celerità, alle istanze dei cittadini.

Contenuto del ricorso

L'atto introduttivo del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ha veste formale di ricorso (artt. 407 c.c.).

Il ricorso, esente dal versamento del contributo unificato previsto dal t.u. in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (art. 46-bis att. c.c.), è soggetto unicamente all'apposizione di una marca da bollo di € 27,00 (oltre al versamento dei diritti di cancelleria sulle copie autentiche), va depositato nella cancelleria del tribunale e, in particolare, in quella della volontaria giurisdizione.

A partire da questo momento insorge la pendenza del procedimento ed inizia a decorrere il termine (ordinatorio di sessanta giorni) entro cui lo stesso andrebbe definito (art. 405, comma 1, c.c.).

Il ricorso riveste forma scritta.

Il ricorso deve contenere questi elementi *"il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario"* (art. 407, comma 1, c.c.). Oltre all'indicazione dell'ufficio tutelare competente per territorio, nel ricorso vanno indicate *"le generalità del beneficiario"*, specificando quale sia la *"sua dimora abituale"*.

Nel ricorso vanno indicati *"il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario"*.

L'indicazione di tali soggetti ha finalità istruttoria, non individuando parti necessarie del processo.

Non ricorrendo litisconsorzio necessario, l'omessa indicazione in ricorso del nominativo di essi e successiva evocazione non determina nullità del procedimento, ma può unicamente, eventualmente, incidere sulla completezza dell'istruttoria.

Nel procedimento non vi sono parti necessarie ad esclusione del beneficiario, cosicché non è configurabile litisconsorzio necessario, tra quanti vi partecipano (*Cass. n. 14190/2013*).

La parte maggiormente significativa del ricorso ha ad oggetto l'indicazione delle "ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno".

In attuazione al disposto affidato all'art. 404 c.c., vanno specificate le cause di disabilità della persona (infermità fisica, ovvero, psichica, specificando la tipologia di affezione del beneficiario), indicando se l'affezione incida negativamente sulla cura degli interessi del soggetto e quali siano le specifiche e concrete esigenze, oltre che i bisogni, cui debba farsi fronte (*cura personae*, ovvero, *cura patrimonii*, ovvero entrambe).

È opportuno indicare, ove possibile, quale sia la persona disponibile ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

Discussa è l'individuazione delle conseguenze giuridiche enucleabili in ipotesi di deposito di ricorso difforme rispetto al paradigma legale.

Secondo taluni interpreti, il difetto delle generalità del beneficiario, dell'indicazione della sua dimora abituale o delle ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore indurrebbe nullità del ricorso, in applicazione dei criteri generali dettati per la nullità degli atti processuali (art. 156 c.p.c.), principio già affermatisi in materia di interdizione.

In contrario va considerata la tipologia del procedimento, di natura camerale e non contenziosa, nel quale sono implicati interessi pubblicistici (ribaditi dalla necessaria partecipazione al procedimento da parte del P.M.) di protezione civilistica delle persone con disabilità. Tali interessi sembrano escludere l'applicazione meccanicistica dei canoni cui sono improntati i processi di natura contenziosa.

Cosicché in materia pare meglio giustificabile una soluzione "*mite*" in diritto.

Documenti

Pur in difetto di alcuna indicazione normativa, unitamente al ricorso vanno depositati i documenti di supporto della domanda di nomina dell'amministratore di sostegno.

Pertanto, anzitutto, i certificati medici specialistici attestanti la tipologia dell'affezione mentale o fisica di cui soffra il beneficiario, l'eventuale relazione dei servizi sociali sulla situazione personale del beneficiario, l'estratto dell'atto di nascita dello stesso e, per trasparenti motivi di garanzia e sicurezza, fotocopia di documento di identità del ricorrente.

► Audizione

Nel procedimento di sostegno "*l'atto istruttorio più importante è l'audizione del futuro beneficiario*".

Dispone l'art. 407, comma 1, c.c.: "il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa".

► Decreto

Fulcro per il corretto funzionamento del nuovo sistema di protezione delle persone con disabilità è il decreto del giudice tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno, da pronunziare entro sessant'ore (art. 404 c.c.).

Nomina di amministratore di sostegno a favore di persona affetta da demenza senile o Alzheimer

Riferimenti normativi:

Art. 404 c.c.

Riferimenti commentati:

Art. 404 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:

Trib. Bari 7 luglio 2007

Formule correlate:

- Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno
- Inventario dell'amministratore di sostegno
- Rendiconto dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Rendiconto finale dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno
- Istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno
- Istanza di autorizzazione dell'amministratore di sostegno
- Ricorso per inabilitazione

Casistica correlata:

- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica lieve
- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica



INQUADRAMENTO

Ex art. 404 c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Per un *excursus* sulla normativa in materia v. l'Inquadramento relativo al caso *Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica*.



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Può essere destinatario di amministrazione di sostegno una persona affetta da demenza senile e morbo di Alzheimer?



La risposta della giurisprudenza di merito

da demenza o da malattia di Alzheimer (*Trib. Bari 5 luglio 2007*).

L'amministrazione di sostegno è misura idonea alla protezione della persona affetta



AZIONI PROCESSUALI



Nomina dell'amministratore di sostegno

Formula correlata:

Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno

► Funzione e natura del procedimento di nomina

Le disposizioni del codice civile evidenziano i tratti distintivi della procedura di amministrazione di sostegno, rispetto all'antinomico giudizio di interdizione; ossia, la natura del provvedimento conclusivo, che ha veste formale di decreto (da pronunciare nei successivi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso; art. 405, comma 1, c.c.), come pure la sua modificabilità e revocabilità in ogni tempo (art. 407, comma 4, c.c.).

Entrambi i profili evidenziano che il procedimento si colloca nell'ambito della volontaria giurisdizione.

La dottrina ha evidenziato come il procedimento, soggetto alla disciplina camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.), sia funzionale all'efficace gestione degli interessi del beneficiario tramite intervento del g.t., non mirando all'accertamento di uno *status*.

Il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno riveste natura volontaria (e non contenziosa)

A fronte della "conservazione" della capacità di agire in capo al beneficiario (art. 409 c.c.), l'amministratore di sostegno si limita a prestare ausilio a chi non è autosufficiente, in affiancamento o talvolta in sostituzione, nel compimento di taluni specifici atti (individuati dal decreto del giudice; art. 405 c.c.) per i quali la persona menomata necessita di "*sostegno temporaneo o permanente*" (come si esprime l'art. 1 della l. n. 6 del 2004).

La funzione del procedimento è limitato alla nomina di un soggetto (l'amministratore) affinché "*sostenga*" la persona che "*non ce la fa*", non autonoma nell'espletamento degli atti quotidiani, mediante intervento gestorio dei suoi interessi individuali, per il compimento degli atti della "*vita quotidiana*".

La prevalente dottrina specialistica ha concluso affermando che "*considerata la revocabilità dei provvedimenti, la loro inidoneità al giudicato, la funzionalità assunta ai meri fini della gestione dell'interesse del soggetto, appare conforme alla legge ricostruire detto procedimenti nei termini di volontaria giurisdizione*".

Tale impostazione trova conferma nella manualistica che ritiene il procedimento di natura camerale.

► Profili preliminari

Competenza

La domanda volta alla nomina di un amministratore di sostegno va avanzata al giudice (tutelare) "*del luogo in cui*" la persona "*ha la residenza o il domicilio*" (art. 404 c.c.).

Il giudice tutelare

La nomina dell'amministratore di sostegno è rimessa alla competenza funzionale del giudice tutelare (art. 404 c.c.).

Le funzioni del g.t., nel procedimento di amministrazione di sostegno, si caratterizzano per "*l'ascolto*" del beneficiario (v. art. 407, comma 2, c.c.) e per l'individuazione di connessi, specifici profili d'incapacità gestionale, che trovano tutela nel decreto di nomina di a.d.s., il

quale costituisce la cornice giuridica entro cui può operare il beneficiario (che delinea lo *"statuto della persona con disabilità"*, o progetto di protezione), come pure il suo vicario. Il g.t. deve vagliare, anzitutto, il grado di disabilità della persona, coglierne le esigenze concrete (quali, ad es., riscossione della pensione, amministrazione degli affitti, pagamento di bollette, gestione del suo patrimonio, etc.), se del caso, anche di natura esistenziale e di vita (connesse, ad es., al suo collocamento residenziale, nell'abitazione, al ricovero in casa protetta, in pensionato), ovvero, di salute (interventi chirurgici da autorizzare, cure mediche da praticare, etc.), che dovranno trovare equilibrata soluzione nel decreto di nomina. Per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi personali, quotidiani ovvero esistenziali, il giudice deve *"tener conto dei bisogni e delle richieste della persona"*, che, in questa moderna prospettiva, non è più oggetto di indagine, ma piuttosto il soggetto attivo della procedura, l'attore primario e principale, su cui indirizzare il *focus*. In questo senso il g.t., nell'espletamento di questo innovativo ruolo istituzionale, può qualificarsi *"giudice sensibile"*. Egli dovrebbe essere persona dotata di umanità e della giusta sensibilità, quella necessaria a cogliere le effettive esigenze, aspirazioni e bisogni della persona bisognosa, in grado di fornire la corretta *"lettura"* ai problemi emersi in sede istruttoria, oltre che dotato del necessario pragmatismo, scevro da burocratismi ed in grado di rispondere con umanità ed equilibrio, oltre che ragionevole celerità, alle istanze dei cittadini.

Contenuto del ricorso

L'atto introduttivo del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ha veste formale di ricorso (artt. 407 c.c.).

Il ricorso, esente dal versamento del contributo unificato previsto dal t.u. in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (art. 46-bis att. c.c.), è soggetto unicamente all'apposizione di una marca da bollo di € 27,00 (oltre al versamento dei diritti di cancelleria sulle copie autentiche), va depositato nella cancelleria del tribunale e, in particolare, in quella della volontaria giurisdizione.

A partire da questo momento insorge la pendenza del procedimento ed inizia a decorrere il termine (ordinatorio di sessanta giorni) entro cui lo stesso andrebbe definito (art. 405, comma 1, c.c.).

Il ricorso riveste forma scritta.

Il ricorso deve contenere questi elementi *"il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario"* (art. 407, comma 1, c.c.). Oltre all'indicazione dell'ufficio tutelare competente per territorio, nel ricorso vanno indicate *"le generalità del beneficiario"*, specificando quale sia la *"sua dimora abituale"*.

Nel ricorso vanno indicati *"il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario"*.

L'indicazione di tali soggetti ha finalità istruttoria, non individuando parti necessarie del processo.

Non ricorrendo litisconsorzio necessario, l'omessa indicazione in ricorso del nominativo di essi e successiva evocazione non determina nullità del procedimento, ma può unicamente, eventualmente, incidere sulla completezza dell'istruttoria.

Nel procedimento non vi sono parti necessarie ad esclusione del beneficiario, cosicché non è configurabile litisconsorzio necessario, tra quanti vi partecipano (*Cass. n. 14190/2013*).

La parte maggiormente significativa del ricorso ha ad oggetto l'indicazione delle *"ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno"*.

In attuazione al disposto affidato all'art. 404 c.c., vanno specificate le cause di disabilità della persona (infermità fisica, ovvero, psichica, specificando la tipologia di affezione del beneficiario), indicando se l'affezione incida negativamente sulla cura degli interessi del soggetto e quali siano le specifiche e concrete esigenze, oltre che i bisogni, cui debba farsi fronte (*cura personae*, ovvero, *cura patrimonii*, ovvero entrambe).

È opportuno indicare, ove possibile, quale sia la persona disponibile ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

Discussa è l'individuazione delle conseguenze giuridiche enucleabili in ipotesi di deposito di ricorso difforme rispetto al paradigma legale.

Secondo taluni interpreti, il difetto delle generalità del beneficiario, dell'indicazione della sua dimora abituale o delle ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore indurrebbe nullità del ricorso, in applicazione dei criteri generali dettati per la nullità degli atti processuali (art. 156 c.p.c.), principio già affermatisi in materia di interdizione.

In contrario va considerata la tipologia del procedimento, di natura camerale e non contenziosa, nel quale sono implicati interessi pubblicistici (ribaditi dalla necessaria partecipazione al procedimento da parte del P.M.) di protezione civilistica delle persone con disabilità.

Tali interessi sembrano escludere l'applicazione meccanicistica dei canoni cui sono improntati i processi di natura contenziosa.

Cosicché in materia pare meglio giustificabile una soluzione "mite" in diritto.

Documenti

Pur in difetto di alcuna indicazione normativa, unitamente al ricorso vanno depositati i documenti di supporto della domanda di nomina dell'amministratore di sostegno.

Pertanto, anzitutto, i certificati medici specialistici attestanti la tipologia dell'affezione mentale o fisica di cui soffra il beneficiario, l'eventuale relazione dei servizi sociali sulla situazione personale del beneficiario, l'estratto dell'atto di nascita dello stesso e, per trasparenti motivi di garanzia e sicurezza, fotocopia di documento di identità del ricorrente.

■ Audizione

Nel procedimento di sostegno "*l'atto istruttorio più importante è l'audizione del futuro beneficiario*".

Dispone l'art. 407, comma 1, c.c.: "il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa".

■ Decreto

Fulcro per il corretto funzionamento del nuovo sistema di protezione delle persone con disabilità è il decreto del giudice tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno, da pronunciare entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso (art. 404 c.c.).

Esso può ricevere i più svariati contenuti e rappresenta la fonte dei poteri/doveri dell'amministratore di sostegno e, di conseguenza, indica le attività che egli può espletare in sostituzione, ovvero, in assistenza unitamente al beneficiario (art. 405, comma 5, n. 3 e 4, c.c.).

Nelle vecchie risposte protettive, la fonte dei poteri di tutore e curatore discendeva direttamente dalla legge, la quale individuava in termini astratti ciò che interdetto ed inabilitato potevano o non potevano compiere in campo negoziale, una volta pronunciata la sentenza di incapacitazione, secondo un rigido, immodificabile, cliché.

Nell'amministrazione di sostegno, invece, la perimetrazione dell'agire del beneficiario in campo negoziale e delle facoltà che competono al sostituto sono concretamente e, volta a volta, individuati dal provvedimento giudiziale, che costituisce un "*vestito su misura*" per la persona con disabilità.

Termine estratto capitolo

Nomina di un amministratore di sostegno a favore di persona affetta da prodigalità

Riferimenti normativi:

Artt. 404, 415 c.c.

Riferimenti commentati:

Art. 404 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:

Trib. Modena 25 settembre 2006; Trib. Modena 3 novembre 2017

Formule correlate:

- Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno
- Inventario dell'amministratore di sostegno
- Rendiconto dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Rendiconto finale dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno
- Istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno
- Istanza di autorizzazione dell'amministratore di sostegno
- Ricorso per inabilitazione

Casistica correlata:

- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica



INQUADRAMENTO

Ex art. 404 c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

La disciplina prima dell'entrata in vigore della legge n. 6 del 2004

Il capoverso dell'art. 415 c.c. dispone che: "possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici".

Da un punto di vista sistematico il legislatore ha previsto: nel primo comma, la pronunzia inabilitativa per le persone affette da "infermità di mente" che non sia così grave da condurre ad interdizione; nel capoverso l'inabilitazione dei soggetti c.d. vizirosi, che tutti sono acciunati nella disciplina del comma 2 (prodighi, alcolisti o assuntori di sostanze stupefacenti) laddove gli stessi espongono sé o la famiglia a pregiudizi economici; come pure, infine, identica pronunzia è prevista nell'ultimo comma nei confronti delle persone con disabilità fisiche (sordomuto - oggi sordo- e cieco dalla nascita o dalla prima infanzia).

Iniziando a considerare la prodigalità, la prima notazione che si può avanzare con riguardo alla sua nozione, quale causa di inabilitazione, è di natura terminologica, dal momento che, come già si è sottolineato per l'infermità di mente, il codice non ha fornito alcuna nozione concettuale del fenomeno.

In termini generali il lessico precisa che la prodigalità è la "tendenza a spendere o a donare con larghezza eccessiva e senza riflessione".

Appare tuttavia denso di problematicità, oltreché ricco di ambiguità, fondare la prodigalità quale causa di inabilitazione (e di privazione della capacità di agire dell'individuo) sulla nozione comune che è caratterizzata da "una forte componente etico-valutativa legata a modelli di comportamento socialmente approvati".

La dottrina ha pertanto evidenziato la carica di ambiguità ed equivocità interpretativa che trovasi insita nella nozione legislativa di prodigalità e che la giurisprudenza ha così qualificato: "la prodigalità è un impulso patologico che menoma la capacità del soggetto di valutare il significato economico dei propri atti e che lo spinge allo sperpero".

Nel diritto romano l'incapacità per prodigalità appariva uno strumento predisposto a protezione di interessi patrimoniali del gruppo familiare.

Tale fondamento è stato mantenuto anche nell'ordinamento giuridico attuale con riguardo alla previsione codicistica di inabilitazione per tale causa, che è ritenuta strumento in grado di evitare danni patrimoniali alla persona ed alla sua famiglia.

Discussa appare la nozione di prodigalità rilevante agli effetti del provvedimento inabilitativo. Vanno considerate, anzitutto, le impostazioni dottrinali e giurisprudenziali oggettivistiche. Dalla sistematica codicistica che al capoverso dell'art. 415 c.c. accomuna la prodigalità all'abuso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti, rispetto al primo comma dedicato all'infermo di mente, la dottrina ha tradizionalmente ritenuto che la prodigalità non supponga la prova dell'infermità mentale, esigendo unicamente "l'attitudine alla dissipazione, quale causa assolutamente autonoma dell'inabilitazione"; ovvero, come altrimenti è stato detto, l'obiettiva prodigalità.

In termini analoghi si esprime parte della giurisprudenza che recentemente ha ribadito un orientamento risalente nel tempo, secondo cui: "la prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 comma 2 c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare)" (*Cass. n. 6805/1986*).

Secondo un'ulteriore prospettiva interpretativa, la prodigalità rileverebbe in termini maggiormente circoscritti e contenuti. In particolare, nella misura in cui la condotta di dissipazione patrimoniale ponesse in pericolo la capacità del soggetto di assolvere attualmente o potenzialmente agli obblighi ed ai vincoli di solidarietà familiare, in particolare con riguardo agli obblighi nei confronti della comunità familiare previsti dagli artt. 143 e 315 c.c., con riguardo al mantenimento dei figli di cui all'art. 147 c.c. e di carattere alimentare a norma dell'art. 433 c.c.

In ancora diversificata prospettiva si è ritenuto che la prodigalità legittimi la pronunzia di inabilitazione solo in presenza di un vizio di mente, dato che la sola compromissione del patrimonio familiare non sarebbe sufficiente a giustificare il provvedimento limitativo della capacità di agire.

In particolare, si è autorevolmente ricordato che: "la prodigalità rileva in quanto esponga il soggetto o la sua famiglia ad un grave pregiudizio economico e in quanto sintomo di un'alterazione psichica. Quando invece l'attività del soggetto risponde ad una consapevole scelta, la sua autonomia non può essere limitata anche se non risulti compromessa la consistenza patrimoniale".

Un corrente giurisprudenziale segue quest'impostazione, in particolare insegnando che: "la prodigalità, giustificativa dell'inabilitazione della persona a norma dell'art. 415, comma 2, c.c., ricorre qualora il ripetersi di spese disordinate, nonché sproporzionate alla consistenza patrimoniale della persona medesima, sia ricollegabile non a mera cattiva amministrazione, ovvero incapacità di impostare e trattare vantaggiosamente i propri affare, ma bensì ad una alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacità di valutare il danaro, di risolvere problemi anche semplici di amministrazione, di cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie sostanze" (*Cass. n. 1680/1980*).

La più moderna impostazione non tende a rifiutare la prospettiva, ad es., seguita dalla riforma francese del sistema dell'incapacità legale (prima della riforma del 2007 che ha eliminato la prodigalità quale causa di curatelle) fondata su una prospettiva di solidarismo

umanitario che dà rilievo ad un concorrente interesse del gruppo nel quale il singolo si forma e vive, tenuto alla conservazione della ricchezza personale. Tuttavia, ritiene che tale orientamento non valuti sufficientemente "l'esigenza di libertà dell'individuo per quanto riguarda l'uso dei propri beni".

In particolare, si afferma che la limitazione della capacità di agire dell'individuo possa giustificarsi solo in presenza di un'alterazione delle sue facoltà mentali, cosicché "nessuna coerente ricostruzione dell'istituto sarebbe possibile al di fuori dell'equazione: prodigalità = alterazione mentale".

Tutto ciò nell'ottica costituzionale, di riconsiderazione della persona umana, del rispetto della dignità dell'uomo e del divieto di discriminazione della persona per condizioni personali o scelte di vita da essa emergenti, impone una profonda revisione della concezione tradizionale dell'inabilitazione per prodigalità.

La legge n. 6 del 2004

Fino all'approvazione della l. n. 6 del 2004, l'istituto dell'inabilitazione per prodigalità scontava un elevato livello di disapplicazione, ovvero di assai scarsa pratica applicazione. Nella vigenza del nuovo regime, ove è emersa con nitidezza la primazia dell'amministrazione di sostegno rispetto alla tradizionali forme di protezione, ci si è subito chiesti se la prodigalità risulti compatibile con il nuovo istituto, cosicché il prodigo invece di essere inabilitato possa essere aiutato dall'amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare nell'espletamento degli atti della vita quotidiana.

Al riguardo autorevole dottrina ha ritenuto di dovere escludere che la prodigalità possa rientrare nell'alveo di nomina prevista dall'art. 405 c.c., in forza della motivazione secondo cui il neofita istituto non rientrerebbe "nei confini delineati nell'art. 404 c.c.".

In verità, la ludopatia o sindrome da gioco d'azzardo patologico, per utilizzare nozioni più moderne rispetto a quella tradizionale di prodigalità, viene ormai considerata dalla moderna psichiatria un disturbo mentale a tutti gli effetti. La prima viene descritta in questi termini come: "un comportamento persistente, ricorrente, e maladattivo di gioco d'azzardo che compromette le attività personali, familiari o lavorative".

D'altro canto, se la prodigalità ex art. 415, capoverso, c.c. è una malattia mentale, per logica concatenazione, al prodigo potrebbe essere nominato un amministratore di sostegno col potere di limitare l'assunzione delle obbligazioni e con fissazione di un limite mensile di spesa, laddove la persona non sia in grado di curare i propri interessi in quanto il suo comportamento è in grado di arrecare un pregiudizio patrimoniale per effetto del compimento di atti depauperativi.

Spesso, nella società globalizzata, ricca di occasioni e molteplici tentazioni di spesa, le persone fragili, caratterizzate da debolezza volitiva congenita con personalità dipendente da quella altrui, non sono in grado di sottrarsi agli stimoli depauperativi esterni; a resistere alle occasioni di sperpero e di dilapidazione, laddove le richieste di aiuto finanziario pervengano dai propri cari (o presunti tali), al contempo senza che le stesse si rendano conto degli effetti gravemente pregiudizievoli della loro condotta.

In tutti queste situazioni appare giustificata la nomina di un amministratore di sostegno, come pure nei casi di c.d. *shopping compulsivo*.



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Può essere nominato un amministratore di sostegno a favore di persona affetta da prodigalità?

⊗ Sì, nei casi in cui la prodigalità dipenda da motivi futili

È legittima e va accolta la domanda di nomina di un amministratore di sostegno a persona che, a causa della propria condizione di fragilità psichica, sia incline a disperdere il proprio patrimonio, e, perciò stesso, ponga a repentaglio la sicurezza economica dei figli (*Trib. Modena 25 settembre 2006; Trib. Modena 20 marzo 2008, in GC, 2008, 9, I, 2037*).

Il prodigo, ossia chi mostri eccessiva larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, in relazione alle proprie condizioni economiche, può essere soggetto alla nomina di un amministratore di sostegno a prescindere dal fatto che la prodigalità derivi da un'infermità e, quindi, anche quando sia collegata ad atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché dipendenti da motivi futili (*Cass. n. 36176/2023*).

L'amministratore di sostegno può nominarsi anche se la prodigalità costituisca autonoma causa di inabilitazione?

⊗ Sì, per garantire maggiore ed adeguata protezione del beneficiario

La misura di protezione della amministrazione di sostegno può adottarsi nell'interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inherente la persona e/o il suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e, dunque, anche quando ricorra una condizione di pro-

digalità. L'amministrazione di sostegno può essere attivata sia allorquando la sua applicazione consenta una maggiore e più adeguata protezione del soggetto debole, sia nel caso in cui sussistano i presupposti per l'eventuale applicazione della misura protettiva rappresentata dall'inabilitazione (*Cass. n. 5492/2018*).

È possibile la nomina di a.d.s. a favore del prodigo che non sia affetto di alterazione mentale?

⊗ No, in difetto di patologia mentale

La prodigalità che sia frutto di una libera scelta di vita e non sia determinata da alcuna patologia psichiatrica, pur essendo censurabile sotto il profilo morale e sociale, non può dare origine ad alcuna limitazione

della capacità di agire, quali quelle conseguenti alla nomina di un amministratore di sostegno od all'emanaione di un provvedimento di inabilitazione (*Trib. Modena 3 novembre 2017, in DFP, 2018, 3, I, 957*)



AZIONI PROCESSUALI



Nomina dell'amministratore di sostegno Termine estratto capitolo

Nomina di un amministratore di sostegno a favore di una persona analfabeta

Riferimenti normativi:

Art. 404 c.c.

Riferimenti commentati:

Art. 404 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:

Trib. Pinerolo 9 novembre 2004

Formule correlate:

- Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno
- Inventario dell'amministratore di sostegno
- Rendiconto dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Rendiconto finale dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno
- Istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno
- Istanza di autorizzazione dell'amministratore di sostegno
- Ricorso per inabilitazione
- Ricorso per interdizione

Casistica correlata:

- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica lieve
- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica



INQUADRAMENTO

Ex art. 404 c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Per un *excursus* sulla normativa in materia v. l'*Inquadramento relativo al caso Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica*.



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

A persona analfabeta può essere nominato un amministratore di sostegno?

Orientamento di merito

-  **Sì, la giurisprudenza di merito si è pronunciata in senso affermativo**

È presidiabile con l'amministrazione di sostegno la persona che, anche a causa del-

l'analfabetismo e della condizione di isolamento sociale in cui è sempre vista, presenti elevato disagio sociale nel rapportarsi agli altri (*Trib. Pinerolo 9 novembre 2004*).

 **No, in quanto la nomina suppone una menomazione psichica o fisica del beneficiario**

Posto che l'amministrazione di sostegno, in quanto misura limitatrice dell'autonomia personale, presuppone l'accertamento di alterazioni della capacità, obiettivamente verificabili, derivanti da patologia o comun-

que da menomazioni incidenti sulla sfera psico-fisica e tali da privare in tutto o in parte la persona della capacità di provvedere in autonomia alla cura dei propri interessi, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, non può essere istituita sul mero presupposto dell'analfabetismo dell'interessato (*Cass. n. 4709/2012*).



AZIONI PROCESSUALI



Nomina dell'amministratore di sostegno

Formula correlata:

Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno

► Funzione e natura del procedimento di nomina

Le disposizioni del codice civile evidenziano i tratti distintivi della procedura di amministrazione di sostegno, rispetto all'antinomico giudizio di interdizione; ossia, la natura del provvedimento conclusivo, che ha veste formale di decreto (da pronunciare nei successivi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso; art. 405, comma 1, c.c.), come pure la sua modificabilità e revocabilità in ogni tempo (art. 407, comma 4, c.c.).

Entrambi i profili evidenziano che il procedimento si colloca nell'ambito della volontaria giurisdizione.

La dottrina ha evidenziato come il procedimento, soggetto alla disciplina camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.), sia funzionale all'efficace gestione degli interessi del beneficiario tramite intervento del g.t., non mirando all'accertamento di uno *status*.

Il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno riveste natura volontaria (e non contenziosa)

A fronte della "conservazione" della capacità di agire in capo al beneficiario (art. 409 c.c.), l'amministratore di sostegno si limita a prestare ausilio a chi non è autosufficiente, in affiancamento o talvolta in sostituzione, nel compimento di taluni specifici atti (individuati dal decreto del giudice; art. 405 c.c.) per i quali la persona menomata necessita di "sostegno temporaneo o permanente" (come si esprime l'art. 1 della l. n. 6 del 2004).

La funzione del procedimento è limitato alla nomina di un soggetto (l'amministratore) affinché "sostenga" la persona che "non ce la fa", non autonoma nell'espletamento degli atti quotidiani, mediante intervento gestorio dei suoi interessi individuali, per il compimento degli atti della "vita quotidiana".

La prevalente dottrina specialistica ha concluso affermando che "considerata la revocabilità dei provvedimenti, la loro inidoneità al giudicato, la funzionalità assunta ai meri fini della gestione dell'interesse del soggetto, appare conforme alla legge ricostruire detto procedimenti nei termini di volontaria giurisdizione".

Tale impostazione trova conferma nella manualistica che ritiene il procedimento di natura camerale.

► Profili preliminari

Competenza

La domanda volta alla nomina di un amministratore di sostegno va avanzata al giudice (tutelare) *"del luogo in cui"* la persona *"ha la residenza o il domicilio"* (art. 404 c.c.).

Il giudice tutelare

La nomina dell'amministratore di sostegno è rimessa alla competenza funzionale del giudice tutelare (art. 404 c.c.).

Le funzioni del g.t., nel procedimento di amministrazione di sostegno, si caratterizzano per *"l'ascolto"* del beneficiario (v. art. 407, comma 2, c.c.) e per l'individuazione di connessi, specifici profili d'incapacità gestionale, che trovano tutela nel decreto di nomina di a.d.s., il quale costituisce la cornice giuridica entro cui può operare il beneficiario (che delinea lo *"statuto della persona con disabilità"*, o progetto di protezione), come pure il suo vicario.

Il g.t. deve vagliare, anzitutto, il grado di disabilità della persona, coglierne le esigenze concrete (quali, ad es., riscossione della pensione, amministrazione degli affitti, pagamento di bollette, gestione del suo patrimonio, etc.), se del caso, anche di natura esistenziale e di vita (connesse, ad es., al suo collocamento residenziale, nell'abitazione, al ricovero in casa protetta, in pensionato), ovvero, di salute (interventi chirurgici da autorizzare, cure mediche da praticare, etc.), che dovranno trovare equilibrata soluzione nel decreto di nomina.

Per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi personali, quotidiani ovvero esistenziali, il giudice deve *"tener conto dei bisogni e delle richieste della persona"*, che, in questa moderna prospettiva, non è più oggetto di indagine, ma piuttosto il soggetto attivo della procedura, l'attore primario e principale, su cui indirizzare il *focus*.

In questo senso il g.t., nell'espletamento di questo innovativo ruolo istituzionale, può qualificarsi *"giudice sensibile"*. Egli dovrebbe essere persona dotata di umanità e della giusta sensibilità, quella necessaria a cogliere le effettive esigenze, aspirazioni e bisogni della persona bisognosa, in grado di fornire la corretta *"lettura"* ai problemi emersi in sede istruttoria, oltre che dotato del necessario pragmatismo, scevro da burocratismi ed in grado di rispondere con umanità ed equilibrio, oltre che ragionevole celerità, alle istanze dei cittadini.

Contenuto del ricorso

L'atto introduttivo del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ha veste formale di ricorso (artt. 407 c.c.).

Il ricorso, esente dal versamento del contributo unificato previsto dal t.u. in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (art. 46-bis disp. att. c.c.), e soggetto unicamente all'apposizione di una marca da bollo di € 27,00 (oltre al versamento dei diritti di cancelleria sulle copie autentiche), va depositato nella cancelleria del tribunale e, in particolare, in quella della volontaria giurisdizione.

A partire da questo momento insorge la pendenza del procedimento ed inizia a decorrere il termine (ordinatorio di sessanta giorni) entro cui lo stesso andrebbe definito (art. 405, comma 1, c.c.).

Il ricorso riveste forma scritta.

Il ricorso deve contenere questi elementi *"il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario"* (art. 407, comma 1, c.c.). Oltre all'indicazione dell'ufficio tutelare competente per territorio, nel ricorso vanno indicate *"le generalità del beneficiario"*, specificando quale sia la *"sua dimora abituale"*.

Nel ricorso vanno indicati *"il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario"*.

L'indicazione di tali soggetti ha finalità istruttoria, non individuando parti necessarie del processo.

Non ricorrendo litisconsorzio necessario, l'omessa indicazione in ricorso del nominativo di essi e successiva evocazione non determina nullità del procedimento, ma può unicamente, eventualmente, incidere sulla completezza dell'istruttoria.

Nel procedimento non vi sono parti necessarie ad esclusione del beneficiario, cosicché non è configurabile litisconsorzio necessario, tra quanti vi partecipano (*Cass. n. 14190/2013*).

La parte maggiormente significativa del ricorso ha ad oggetto l'indicazione delle "ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno".

In attuazione al disposto affidato all'art. 404 c.c., vanno specificate le cause di disabilità della persona (infermità fisica, ovvero, psichica, specificando la tipologia di affezione del beneficiario), indicando se l'affezione incida negativamente sulla cura degli interessi del soggetto e quali siano le specifiche e concrete esigenze, oltre che i bisogni, cui debba farsi fronte (*cura personae*, ovvero, *cura patrimonii*, ovvero entrambe).

È opportuno indicare, ove possibile, quale sia la persona disponibile ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

Discussa è l'individuazione delle conseguenze giuridiche enucleabili in ipotesi di deposito di ricorso difforme rispetto al paradigma legale.

Secondo taluni interpreti, il difetto delle generalità del beneficiario, dell'indicazione della sua dimora abituale o delle ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore indurrebbe nullità del ricorso, in applicazione dei criteri generali dettati per la nullità degli atti processuali (art. 156 c.p.c.), principio già affermatisi in materia di interdizione.

In contrario va considerata la tipologia del procedimento, di natura camerale e non contenziosa, nel quale sono implicati interessi pubblicistici (ribaditi dalla necessaria partecipazione al procedimento da parte del P.M.) di protezione civilistica delle persone con disabilità. Tali interessi sembrano escludere l'applicazione meccanicistica dei canoni cui sono improntati i processi di natura contenziosa.

Cosicché in materia pare meglio giustificabile una soluzione "*mite*" in diritto.

Documenti

Pur in difetto di alcuna indicazione normativa, unitamente al ricorso vanno depositati i documenti di supporto della domanda di nomina dell'amministratore di sostegno.

Pertanto, anzitutto, i certificati medici specialistici attestanti la tipologia dell'affezione mentale o fisica di cui soffra il beneficiario, l'eventuale relazione dei servizi sociali sulla situazione personale del beneficiario, l'estratto dell'atto di nascita dello stesso e, per trasparenti motivi di garanzia e sicurezza, fotocopia di documento di identità del ricorrente.

► Audizione

Nel procedimento di sostegno "*l'atto istruttorio più importante è l'audizione del futuro beneficiario*".

Dispone l'art. 407, comma 1, c.c.: "*il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa*".

► Decreto

Fulcro per il corretto funzionamento del nuovo sistema di protezione delle persone con disabilità è il decreto del giudice tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno, da pronunziare entro sessant'ore (art. 404 c.c.).

Nomina di un amministratore di sostegno a favore dell'anziano a causa dell'età avanzata

Riferimenti normativi:

Art. 404 c.c.

Riferimenti commentati:

Art. 404 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:

Trib. Modena 24 febbraio 2005

Formule correlate:

- Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno
- Inventario dell'amministratore di sostegno
- Rendiconto dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Rendiconto finale dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno
- Istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno
- Istanza di autorizzazione dell'amministratore di sostegno
- Ricorso per inabilitazione
- Ricorso per interdizione

Casistica correlata:

- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica lieve
- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica



INQUADRAMENTO

Ex art. 404 c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Da tempo la civilistica italiana dedica particolare attenzione alla tutela giuridica delle persone anziane in modo lungimirante, dato che l'età biologica dell'uomo si è progressivamente allungata e l'esigenza di protezione delle persone in età avanzata può attingere sempre maggiori e più vaste fasce di popolazione.

A questo riguardo si osservava che l'assistenza dell'anziano, in forme di cura morale e materiale, costituisce problema preminente della terza età: un problema che non può essere lasciato esclusivamente alla solidarietà della famiglia e alle organizzazioni di volontariato. Allungandosi la durata media della vita dell'uomo è ipotizzabile una società popolata da individui anziani in misura sempre crescente rispetto al passato.

L'estensione della platea dei soggetti cui applicare l'amministrazione di sostegno verso persone che appartengono alla c.d. terza età, data la loro debolezza personale, costituiva una preoccupazione emersa durante i lavori preparatori della l. n. 6 del 2004.

In forza di queste premesse, il testo dell'art. 3 del disegno di legge n. 373 approvato dalla Commissione Giustizia del Senato (in prima lettura) in data 21 dicembre 2001, modificativo dell'art. 404 c.c., tra le cause legittimanti l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, accanto alla "menomazione fisica o psichica", menzionava espressamente "l'età avanzata". In continuità rispetto al disposto dell'art. 12 della c.d. bozza Cendon che, tra l'altro per

beneficiare della misura dell'amministrazione di sostegno, richiamava gli "impedimenti dovuti all'età".

L'espressa previsione dell'età avanzata quale causa di attivazione della nuova misura protettiva aveva scontato le critiche di autorevole dottrina manifestate nel corso di un convegno di studi svoltosi a Roma nel mese di giugno 2002 ed intitolato alla "Capacità ed autonomia delle persone". A questo riguardo si suggerì di eliminare la menzione dell'età, quale causa di nomina di un amministratore di sostegno: "perché prospetta gli anziani come una categoria di potenziali incapaci, e assume pertanto un significato discriminatorio, in sintonia con la tendenza a ravvisare nell'età avanzata una condizione di minorazione della persona". In quanto "con il passare degli anni la persona è certamente più esposta a cadere in condizioni di disabilità, ma è a queste condizioni che occorre avere riguardo, non al fatto in sé dell'età". Il testo dell'art. 404 c.c. licenziato in via definitiva dalle Camere nel mese di dicembre 2003 non reca alcuna riferimento all'età avanzata.

Questo però non significa che la persona anziana non possa risultare destinataria della nuova misura protettiva, dato che il riferimento contenuto nell'art. 404 c.c. alla "infermità o menomazione fisica o psichica" è tanto ampio da ricoprendere anche le situazioni involgenti persone in condizioni di età avanzata, non autonome nell'espletamento degli atti della vita quotidiana, affette da forme di deterioramento cognitivo e da un constatato decadimento cognitivo dovuto allo sviluppo di molteplici deficit cognitivi, quali, ad es., la demenza tipo *Alzheimer*, ad insorgenza progressiva riferibile al progredire dell'età.

In ogni caso, resta corretto affermare che "l'età da sola non giustifica l'intervento di sostegno".

D'altro canto, da un punto di vista statistico, la senilità dell'individuo rappresenta la causa più frequente di attivazione della misura di protezione.



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Può essere nominato un amministratore di sostegno a favore dell'anziano a motivo dell'età avanzata?

- ☒ Sì, se l'età avanzata possa determinare una limitazione apprezzabile delle condizioni di vita quotidiana dell'anziano

Orientamento di merito

In ordine alla tutela giuridica delle persone anziane – considerato che l'età biologica dell'uomo si è progressivamente allungata e l'esigenza di protezione delle persone in età avanzata attinge sempre più vaste fasce di popolazione – deve affermarsi che l'età avanzata non può essere, di per se stessa, presupposto fondante un provvedimento di

amministrazione di sostegno; ciò che, invece, può darsi quando la vecchiaia possa determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana (*Trib. Modena 16 marzo 2018, in DFP, 2018, 4, I, 1375; Trib. Modena 24 febbraio 2005, in Gl, 2005, 1626*).

Orientamento di legittimità

Al fine di consentire una piena valorizzazione della persona, si esclude che l'istituto

dell'amministrazione di sostegno possa essere disposto nei confronti di chi, seppur

trovandosi in condizioni di menomazione fisica dovuta all'avanzare dell'età, sia dotato della piena capacità di determinarsi e di poter esprimere il proprio dissenso alla misura di sostegno. Inoltre, mere esigenze di migliore gestione patrimoniale non giustifi-

cano un'invasione nella sfera della capacità di agire della persona, in quanto l'istituto è spiccatamente caratterizzato dalla *cura personae*, e non esclusivamente dalla *cura patrimonii* (*Cass. n. 29981/2020*).



AZIONI PROCESSUALI



Nomina dell'amministratore di sostegno

Formula correlata:

Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno

► Funzione e natura del procedimento di nomina

Le disposizioni del codice civile evidenziano i tratti distintivi della procedura di amministrazione di sostegno, rispetto all'antinomico giudizio di interdizione; ossia, la natura del provvedimento conclusivo, che ha orte formale di decreto (da pronunciare nei successivi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso; art. 405, comma 1, c.c.), come pure la sua modificabilità e revocabilità in ogni tempo (art. 407, comma 4, c.c.).

Entrambi i profili evidenziano che il procedimento si colloca nell'ambito della volontaria giurisdizione.

La dottrina ha evidenziato come il procedimento, soggetto alla disciplina camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.), sia funzionale all'efficace gestione degli interessi del beneficiario tramite intervento del g.t., non mirando all'accertamento di uno *status*.

Il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno riveste natura volontaria (e non contenziosa)

A fronte della "conservazione" della capacità di agire in capo al beneficiario (art. 409 c.c.), l'amministratore di sostegno si limita a prestare ausilio a chi non è autosufficiente, in affiancamento o talvolta in sostituzione, nel compimento di taluni specifici atti (individuati dal decreto del giudice; art. 405 c.c.) per i quali la persona menomata necessita di "*sostegno temporaneo o permanente*" (come si esprime l'art. 1 della l. n. 6 del 2004).

La funzione del procedimento è limitato alla nomina di un soggetto (l'amministratore) affinché "*sostenga*" la persona che "*non ce la fa*", non autonoma nell'espletamento degli atti quotidiani, mediante intervento gestorio dei suoi interessi individuali, per il compimento degli atti della "*vita quotidiana*".

La prevalente dottrina specialistica ha concluso affermando che "*considerata la revocabilità dei provvedimenti, la loro inidoneità al giudicato, la funzionalità assunta ai meri fini della gestione dell'interesse del soggetto, appare conforme alla legge ricostruire detto procedimenti nei termini di volontaria giurisdizione*".

Tale impostazione trova conferma nella manualistica che ritiene il procedimento di natura camerale.

► Profili preliminari

Competenza

La domanda volta alla nomina di un amministratore di sostegno va avanzata al giudice (tutelare) "*del luogo in cui*" la persona "*ha la residenza o il domicilio*" (art. 404 c.c.).

Il giudice tutelare

La nomina dell'amministratore di sostegno è rimessa alla competenza funzionale del giudice tutelare (art. 404 c.c.).

Le funzioni del g.t., nel procedimento di amministrazione di sostegno, si caratterizzano per "l'ascolto" del beneficiario (v. art. 407, comma 2, c.c.) e per l'individuazione di connessi, specifici profili d'incapacità gestionale, che trovano tutela nel decreto di nomina di a.d.s., il quale costituisce la cornice giuridica entro cui può operare il beneficiario (che delinea lo *"statuto della persona con disabilità"*, o progetto di protezione), come pure il suo vicario.

Il g.t. deve vagliare, anzitutto, il grado di disabilità della persona, coglierne le esigenze concrete (quali, ad es., riscossione della pensione, amministrazione degli affitti, pagamento di bollette, gestione del suo patrimonio, etc.), se del caso, anche di natura esistenziale e di vita (connesse, ad es., al suo collocamento residenziale, nell'abitazione, al ricovero in casa protetta, in pensionato), ovvero, di salute (interventi chirurgici da autorizzare, cure mediche da praticare, etc.), che dovranno trovare equilibrata soluzione nel decreto di nomina.

Per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi personali, quotidiani ovvero esistenziali, il giudice deve *"tener conto dei bisogni e delle richieste della persona"*, che, in questa moderna prospettiva, non è più oggetto di indagine, ma piuttosto il soggetto attivo della procedura, l'attore primario e principale, su cui indirizzare il *focus*.

In questo senso il g.t., nell'espletamento di questo innovativo ruolo istituzionale, può qualificarsi *"giudice sensibile"*. Egli dovrebbe essere persona dotata di umanità e della giusta sensibilità, quella necessaria a cogliere le effettive esigenze, aspirazioni e bisogni della persona bisognosa, in grado di fornire la corretta *"lettura"* ai problemi emersi in sede istruttoria, oltre che dotato del necessario pragmatismo, scevro da burocratismi ed in grado di rispondere con umanità ed equilibrio, oltre che ragionevole celerità, alle istanze dei cittadini.

Contenuto del ricorso

L'atto introduttivo del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ha veste formale di ricorso (artt. 407 c.c.).

Il ricorso, esente dal versamento del contributo unificato previsto dal t.u. in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (art. 46-bis att. c.c.), e soggetto unicamente all'apposizione di una marca da bollo di € 27,00 (oltre al versamento dei diritti di cancelleria sulle copie autentiche), va depositato nella cancelleria del tribunale e, in particolare, in quella della volontaria giurisdizione.

A partire da questo momento insorge la pendenza del procedimento ed inizia a decorrere il termine (ordinatorio di sessanta giorni) entro cui lo stesso andrebbe definito (art. 405, comma 1, c.c.).

Il ricorso riveste forma scritta.

Il ricorso deve contenere questi elementi *"il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario"* (art. 407, comma 1, c.c.). Oltre all'indicazione dell'ufficio tutelare competente per territorio, nel ricorso vanno indicate *"le generalità del beneficiario"*, specificando quale sia la *"sua dimora abituale"*.

Nel ricorso vanno indicati *"il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario"*.

L'indicazione di tali soggetti ha finalità istruttoria, non individuando parti necessarie del processo.

Non ricorrendo litisconsor Termine estratto capitolo in ricorso del nominativo di

Nomina di un amministratore di sostegno a favore di persona affetta da ludopatia

Riferimenti normativi:

Art. 404 c.c.

Riferimenti commentati:

Art. 404 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:

Trib. Monza 15 dicembre 2010

Formule correlate:

- Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno
- Inventario dell'amministratore di sostegno
- Rendiconto dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Rendiconto finale dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno
- Istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno
- Istanza di autorizzazione dell'amministratore di sostegno
- Ricorso per inabilitazione
- Ricorso per interdizione

Casistica correlata:

- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica lieve
- Nomina di amministratore di un sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica



INQUADRAMENTO

Ex art. 404 c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

In precedenza ci siamo occupati della specifica causa di inabilitazione costituita dalla prodigalità laddove la stessa *"esponga sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici"* (art. 415, comma 2, c.c.). Colà si ricordava che l'istituto (inabilitazione per prodigalità) può ritenersi sostituito dall'amministrazione di sostegno.

Va ora precisato che la prodigalità può essere determinata dalla dedizione del soggetto al gioco d'azzardo patologico, un impulso irrefrenabile allo sperpero che attanaglia il soggetto quando si trova al tavolo da gioco e non solo innanzi ad esso.

Per quanto lo sperpero patologico è smodato di denaro non si manifesti esclusivamente al tavolo verde, dato che ciò può attuarsi pure con giochi di nicchia praticati da un numero ristretto di giocatori, quali la roulette, lo chemin de fer o le slot machine.

Per il giocatore patologico le tentazioni e le occasioni di gioco si presentano anche nella vita quotidiana, nei bar con il videopoker, nella sale corse con le scommesse sui cavalli, su internet con il casinò virtuale.

In particolare, dal punto di vista psichiatrico, la ludopatia (come la tricotillomania, la kleptomania e la piromania) è considerata una patologia psichiatrica rientrante nell'ambito dei *"disturbi del controllo degli impulsi"*, che tutti sono caratterizzati dalla *"incapacità (del paziente) di resistere ad un impulso, ad un desiderio impellente, o alla tentazione di compiere un'azione pericolosa per sé o per gli altri"*.

Il gioco d'azzardo patologico si caratterizza per essere "un comportamento maladattivo ricorrente e persistente di gioco d'azzardo che compromette le attività personali, familiari o lavorative".

La scienza giuridica si mostra favorevole all'applicazione del nuovo istituto laddove la persona sia affetta da "invincibile attitudine al gioco".



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Può essere nominato un amministratore di sostegno a persona affetta da ludopatia?

- Sì, in presenza di riscontrata menomazione psichica.**

Orientamento di merito

È possibile la nomina di un a.d.s. a beneficio di ludopatico che aveva sempre manifestato propensione al gioco (*slot machines*, gratta e vinci, lotto, carte) e che in tal modo sperperava tutta la pensione (*Trib. Monza 15 dicembre 2010, in D.G., 2011*).

Qualora una figlia dichiari che la madre è affetta da patologie psichiche tali da averla portata a fare uso di sostanze alcoliche, dedicandosi al gioco d'azzardo, trascorrendo parte del suo tempo giocando alle slot machine, con contestuali prelievi anomali sul conto corrente, che da tutto ciò emergono elementi tali da far ritenere di mettere a repentaglio la propria sicurezza patrimoniale, nonostante l'opposizione della donna alla nomina dell'amministratore di sostegno, posto che dalla c.t.u. medico-legale sia emerso che la donna è affetta da disturbo della personalità non altriimenti specificato, timore per la separazione, necessità di accudimento, difficoltà a prendere decisioni e delega della responsabilità nonché marcata im-

pulsività ed instabilità dell'autostima, delle relazioni e dell'umore, si ritiene opportuno applicare nella fattispecie l'amministrazione di sostegno, quale misura sufficiente a soddisfare le esigenze di tutela della predetta. La ratio dell'istituto, volto a predisporre un efficace strumento di tutela della persona, con la minore incisione della sua capacità di agire, appare rispondere alle concrete esigenze di protezione della donna, la quale pur pienamente in grado di svolgere la cura della propria persona non appare altrettanto capace di gestire il danaro e di valutare criticamente le conseguenze del protratto comportamento di dipendenza dal gioco d'azzardo (*Trib. Reggio Emilia 26 marzo 2007*).

Onde scongiurare il completo tracollo finanziario, può essere nominato un a.d.s. a favore di chi sia affetto da gioco d'azzardo patologico, emergendo che la persona, una volta percepito lo stipendio, lo "bruci" in poche ore giocando alle macchinette e riempiendosi di debiti (*Trib. Modena 2 marzo 2018*).

Orientamento di legittimità

È possibile applicare la misura dell'amministrazione di sostegno per prodigalità nei confronti di chi spende in "gratta e vinci" cifre esorbitanti rispetto alle proprie disponibilità economiche. La nomina è stata data a beneficio di una madre che, anche in as-

senza di una malattia, aveva contratto una pluralità di prestiti, un mutuo Inps con cessione del quinto della pensione, un prestito di 40 mila euro con la figlia e altri piccoli debiti, per l'acquisto di "gratta e vinci" (*Cass. n. 5492/2018*).



AZIONI PROCESSUALI



Nomina dell'amministratore di sostegno

Formula correlata:

Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno

► Funzione e natura del procedimento di nomina

Le disposizioni del codice civile evidenziano i tratti distintivi della procedura di amministrazione di sostegno, rispetto all'antinomico giudizio di interdizione; ossia, la natura del provvedimento conclusivo, che ha veste formale di decreto (da pronunciare nei successivi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso; art. 405, comma 1, c.c.), come pure la sua modificabilità e revocabilità in ogni tempo (art. 407, comma 4, c.c.).

Entrambi i profili evidenziano che il procedimento si colloca nell'ambito della volontaria giurisdizione.

La dottrina ha evidenziato come il procedimento, soggetto alla disciplina camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.), sia funzionale all'efficace gestione degli interessi del beneficiario tramite intervento del g.t., non mirando all'accertamento di uno *status*.

Il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno riveste natura volontaria (e non contenziosa)

A fronte della "conservazione" della capacità di agire in capo al beneficiario (art. 409 c.c.), l'amministratore di sostegno si limita a prestare ausilio a chi non è autosufficiente, in affiancamento o talvolta in sostituzione, nel compimento di taluni specifici atti (individuati dal decreto del giudice; art. 405 c.c.) per i quali la persona menomata necessita di "*sostegno temporaneo o permanente*" (come si esprime l'art. 1 della l. n. 6 del 2004).

La funzione del procedimento è limitato alla nomina di un soggetto (l'amministratore) affinché "*sostenga*" la persona che "*non ce la fa*", non autonoma nell'espletamento degli atti quotidiani, mediante intervento gestorio dei suoi interessi individuali, per il compimento degli atti della "*vita quotidiana*".

La prevalente dottrina specialistica ha concluso affermando che "*considerata la revocabilità dei provvedimenti, la loro inidoneità al giudicato, la funzionalità assunta ai meri fini della gestione dell'interesse del soggetto, appare conforme alla legge ricostruire detto procedimenti nei termini di volontaria giurisdizione*".

Tale impostazione trova conferma nella manualistica che ritiene il procedimento di natura camerale.

► Profili preliminari

Competenza

La domanda volta alla nomina di un amministratore di sostegno va avanzata al giudice (tutelare) "*del luogo in cui*" la persona "*ha la residenza o il domicilio*" (art. 404 c.c.).

Il giudice tutelare

La nomina dell'amministratore di sostegno è rimessa alla competenza funzionale del giudice tutelare (art. 404 c.c.).

Le funzioni del g.t., nel procedimento di amministrazione di sostegno, si caratterizzano per "*l'ascolto*" del beneficiario (v. art. 407, comma 2, c.c.) e per l'individuazione di connessi, specifici profili d'incapacità gestionale, che trovano tutela nel decreto di nomina di a.d.s., il

quale costituisce la cornice giuridica entro cui può operare il beneficiario (che delinea lo "statuto della persona con disabilità", o progetto di protezione), come pure il suo vicario.

Il g.t. deve vagliare, anzitutto, il grado di disabilità della persona, coglierne le esigenze concrete (quali, ad es., riscossione della pensione, amministrazione degli affitti, pagamento di bollette, gestione del suo patrimonio, etc.), se del caso, anche di natura esistenziale e di vita (connesse, ad es., al suo collocamento residenziale, nell'abitazione, al ricovero in casa protetta, in pensionato), ovvero, di salute (interventi chirurgici da autorizzare, cure mediche da praticare, etc.), che dovranno trovare equilibrata soluzione nel decreto di nomina.

Per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi personali, quotidiani ovvero esistenziali, il giudice deve "tener conto dei bisogni e delle richieste della persona", che, in questa moderna prospettiva, non è più oggetto di indagine, ma piuttosto il soggetto attivo della procedura, l'attore primario e principale, su cui indirizzare il *focus*.

In questo senso il g.t., nell'espletamento di questo innovativo ruolo istituzionale, può qualificarsi "*giudice sensibile*". Egli dovrebbe essere persona dotata di umanità e della giusta sensibilità, quella necessaria a cogliere le effettive esigenze, aspirazioni e bisogni della persona bisognosa, in grado di fornire la corretta "*lettura*" ai problemi emersi in sede istruttoria, oltre che dotato del necessario pragmatismo, scevro da burocratismi ed in grado di rispondere con umanità ed equilibrio, oltre che ragionevole celerità, alle istanze dei cittadini.

Contenuto del ricorso

L'atto introduttivo del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ha veste formale di ricorso (artt. 407 c.c.).

Il ricorso, esente dal versamento del contributo unificato previsto dal t.u. in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (art. 46-bis disp. att. c.c.), è soggetto unicamente all'apposizione di una marca da bollo di € 27,00 (oltre al versamento dei diritti di cancelleria sulle copie autentiche), va depositato nella cancelleria del tribunale e, in particolare, in quella della volontaria giurisdizione.

A partire da questo momento insorge la pendenza del procedimento ed inizia a decorrere il termine (ordinatorio di sessanta giorni) entro cui lo stesso andrebbe definito (art. 405, comma 1, c.c.).

Il ricorso riveste forma scritta.

Il ricorso deve contenere questi elementi: "*il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario*" (art. 407, comma 1, c.c.). Oltre all'indicazione dell'ufficio tutelare competente per territorio, nel ricorso vanno indicate "*le generalità del beneficiario*", specificando quale sia la "*sua dimora abituale*".

Nel ricorso vanno indicati "*il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario*".

L'indicazione di tali soggetti ha finalità istruttoria, non individuando parti necessarie del processo.

Non ricorrendo litisconsorzio necessario, l'omessa indicazione in ricorso del nominativo di essi e successiva evocazione non determina nullità del procedimento, ma può unicamente, eventualmente, incidere sulla completezza dell'istruttoria.

Nel procedimento non vi sono parti necessarie ad esclusione del beneficiario, cosicché non è configurabile litisconsorzio necessario, tra quanti vi partecipano (*Cass. n. 14190/2013*).

La parte maggiormente significativa del ricorso ha ad oggetto l'indicazione delle "*ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno*".

In attuazione al disposto af

Termine estratto capitolo

Nomina di un amministratore di sostegno a favore di persona che esprima dissenso alla nomina

Riferimenti normativi:

Art. 404 c.c.

Riferimenti commentati:

Art. 404 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. n. 32542/2022

Formule correlate:

- Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno
- Inventario dell'amministratore di sostegno
- Rendiconto dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Rendiconto finale dell'amministratore di sostegno o del tutore o del curatore
- Istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno
- Istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno
- Istanza di autorizzazione dell'amministratore di sostegno
- Ricorso per inabilitazione
- Ricorso per interdizione

Casistica correlata:

- Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica



INQUADRAMENTO

Ex art. 404 c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Per un *excursus* sulla normativa in materia v. l'inquadramento relativo al caso *Nomina di un amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da patologia psichiatrica*.



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Può essere nominato un amministratore di sostegno a favore di persona che esprima dissenso alla nomina?

⌚ Si, tuttavia, in tal caso, il giudice è tenuto a valutare criticamente il dissenso espresso dal beneficiario

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice deve tenere conto della contraria vo-

lontà del beneficiario all'attivazione della misura, ove provenga da una persona di ridotta autonomia ma pienamente lucida in quanto affetta da menomazioni soltanto fi-

siche, in quanto essa costituisce l'esplicazione di una volontà libera, consapevole e non coercibile (*Cass. n. 32542/2022; Cass. n. 32623/2022*).



AZIONI PROCESSUALI



Nomina dell'amministratore di sostegno

Formula correlata:

Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno

■ Funzione e natura del procedimento di nomina

Le disposizioni del codice civile evidenziano i tratti distintivi della procedura di amministrazione di sostegno, rispetto all'antinomico giudizio di interdizione; ossia, la natura del provvedimento conclusivo, che ha veste formale di decreto (da pronunciare nei successivi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso; art. 405, comma 1, c.c.), come pure la sua modificabilità e revocabilità in ogni tempo (art. 407, comma 4, c.c.). Entrambi i profili evidenziano che il procedimento si colloca nell'ambito della volontaria giurisdizione.

La dottrina ha evidenziato come il procedimento, soggetto alla disciplina camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.), sia funzionale all'efficace gestione degli interessi del beneficiario tramite intervento del g.t., non mirando all'accertamento di uno *status*.

Il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno riveste natura volontaria (e non contenziosa)

A fronte della "conservazione" della capacità di agire in capo al beneficiario (art. 409 c.c.), l'amministratore di sostegno si limita a prestare ausilio a chi non è autosufficiente, in affiancamento o talvolta in sostituzione, nel compimento di taluni specifici atti (individuati dal decreto del giudice; art. 405 c.c.) per i quali la persona menomata necessita di "*sostegno temporaneo o permanente*" (come si esprime l'art. 1 della l. n. 6 del 2004).

La funzione del procedimento è limitato alla nomina di un soggetto (l'amministratore) affinché "*sostenga*" la persona che "*non ce la fa*", non autonoma nell'espletamento degli atti quotidiani, mediante intervento gestorio dei suoi interessi individuali, per il compimento degli atti della "*vita quotidiana*".

La prevalente dottrina specialistica ha concluso affermando che "*considerata la revocabilità dei provvedimenti, la loro inidoneità al giudicato, la funzionalità assunta ai meri fini della gestione dell'interesse del soggetto, appare conforme alla legge ricostruire detto procedimenti nei termini di volontaria giurisdizione*".

Tale impostazione trova conferma nella manualistica che ritiene il procedimento di natura camerale.

■ Profili preliminari

Competenza

La domanda volta alla nomina di un amministratore di sostegno va avanzata al giudice (tutelare) "*del luogo in cui*" la persona "*ha la residenza o il domicilio*" (art. 404 c.c.).

Il giudice tutelare

La nomina dell'amministratore di sostegno è rimessa alla competenza funzionale del giudice tutelare (art. 404 c.c.).

Le funzioni del g.t., nel procedimento di amministrazione di sostegno, si caratterizzano per "l'ascolto" del beneficiario (v. art. 407, comma 2, c.c.) e per l'individuazione di connessi, specifici profili d'incapacità gestionale, che trovano tutela nel decreto di nomina di a.d.s., il quale costituisce la cornice giuridica entro cui può operare il beneficiario (che delinea lo "statuto della persona con disabilità", o progetto di protezione), come pure il suo vicario.

Il g.t. deve vagliare, anzitutto, il grado di disabilità della persona, coglierne le esigenze concrete (quali, ad es., riscossione della pensione, amministrazione degli affitti, pagamento di bollette, gestione del suo patrimonio, etc.), se del caso, anche di natura esistenziale e di vita (connesse, ad es., al suo collocamento residenziale, nell'abitazione, al ricovero in casa protetta, in pensionato), ovvero, di salute (interventi chirurgici da autorizzare, cure mediche da praticare, etc.), che dovranno trovare equilibrata soluzione nel decreto di nomina.

Per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi personali, quotidiani ovvero esistenziali, il giudice deve "*tener conto dei bisogni e delle richieste della persona*", che, in questa moderna prospettiva, non è più oggetto di indagine, ma piuttosto il soggetto attivo della procedura, l'attore primario e principale, su cui indirizzare il *focus*.

In questo senso il g.t., nell'espletamento di questo innovativo ruolo istituzionale, può qualificarsi "*giudice sensibile*". Egli dovrebbe essere persona dotata di umanità e della giusta sensibilità, quella necessaria a cogliere le effettive esigenze, aspirazioni e bisogni della persona bisognosa, in grado di fornire la corretta "*lettura*" ai problemi emersi in sede istruttoria, oltre che dotato del necessario pragmatismo, scevro da burocratismi ed in grado di rispondere con umanità ed equilibrio, oltre che ragionevole celerità, alle istanze dei cittadini.

Contenuto del ricorso

L'atto introduttivo del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ha veste formale di ricorso (artt. 407 c.c.).

Il ricorso, esente dal versamento del contributo unificato previsto dal t.u. in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (art. 46-bis disp. att. c.c.), è soggetto unicamente all'apposizione di una marca da bollo di € 27,00 (oltre al versamento dei diritti di cancelleria sulle copie autentiche), va depositato nella cancelleria del tribunale e, in particolare, in quella della volontaria giurisdizione.

A partire da questo momento insorge la pendenza del procedimento ed inizia a decorrere il termine (ordinatorio di sessanta giorni) entro cui lo stesso andrebbe definito (art. 405, comma 1, c.c.).

Il ricorso riveste forma scritta.

Il ricorso deve contenere questi elementi "il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario" (art. 407, comma 1, c.c.). Oltre all'indicazione dell'ufficio tutelare competente per territorio, nel ricorso vanno indicate "le generalità del beneficiario", specificando quale sia la "sua dimora abituale".

Nel ricorso vanno indicati "il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario".

L'indicazione di tali soggetti ha finalità istruttoria, non individuando parti necessarie del processo.

Non ricorrendo litisconsorzio necessario, l'omessa indicazione in ricorso del nominativo di essi e successiva evocazione non determina nullità del procedimento, ma può unicamente, eventualmente, incidere sulla completezza dell'istruttoria.

Nel procedimento non vi sono parti necessarie ad esclusione del beneficiario, cosicché non è configurabile litisconsorzio necessario, tra quanti vi partecipano (Cass. n. 14190/2013).

La parte maggiormente significativa del ricorso ha ad oggetto l'indicazione delle "ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno".

In attuazione al disposto affidato all'art. 404 c.c., vanno specificate le cause di disabilità della persona (infermità fisica, ovvero, psichica, specificando la tipologia di affezione del beneficiario), indicando se l'affezione incida negativamente sulla cura degli interessi del soggetto e quali siano le specifiche e concrete esigenze, oltre che i bisogni, cui debba farsi fronte (*cura personae*, ovvero, *cura patrimonii*, ovvero entrambe).

È opportuno indicare, ove possibile, quale sia la persona disponibile ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

Discussa è l'individuazione delle conseguenze giuridiche enucleabili in ipotesi di deposito di ricorso difforme rispetto al paradigma legale.

Secondo taluni interpreti, il difetto delle generalità del beneficiario, dell'indicazione della sua dimora abituale o delle ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore indurrebbe nullità del ricorso, in applicazione dei criteri generali dettati per la nullità degli atti processuali (art. 156 c.p.c.), principio già affermatosi in materia di interdizione.

In contrario va considerata la tipologia del procedimento, di natura camerale e non contenziosa, nel quale sono implicati interessi pubblicistici (ribaditi dalla necessaria partecipazione al procedimento da parte del P.M.) di protezione civilistica delle persone con disabilità. Tali interessi sembrano escludere l'applicazione meccanicistica dei canoni cui sono improntati i processi di natura contenziosa.

Cosicché in materia pare meglio giustificabile una soluzione "mite" in diritto.

Documenti

Pur in difetto di alcuna indicazione normativa, unitamente al ricorso vanno depositati i documenti di supporto della domanda di nomina dell'amministratore di sostegno.

Pertanto, anzitutto, i certificati medici specialistici attestanti la tipologia dell'affezione mentale o fisica di cui soffra il beneficiario, l'eventuale relazione dei servizi sociali sulla situazione personale del beneficiario, l'estratto dell'atto di nascita dello stesso e, per trasparenti motivi di garanzia e sicurezza, fotocopia di documento di identità del ricorrente.

► Audizione

Nel procedimento di sostegno "l'atto istruttorio più importante è l'audizione del futuro beneficiario".

Dispone l'art. 407, comma 1, c.c.: "il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa".

► Decreto

Fulcro per il corretto funzionamento del nuovo sistema di protezione delle persone con disabilità è il decreto del giudice tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno, da pronunciare entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso (art. 404 c.c.).

Esso può ricevere i più svariati contenuti e rappresenta la fonte dei poteri/doveri dell'amministratore di sostegno e, di conseguenza, indica le attività che egli può espletare in sostituzione, ovvero, in assistenza unitamente al beneficiario (art. 405, comma 5, n. 3 e 4, c.c.).

Nelle vecchie risposte protettive, la fonte dei poteri di tutore e curatore discendeva direttamente dalla legge, la quale individuava in termini astratti ciò che interdetto ed inabilitato potevano o non potevano compiere in campo negoziale. Una volta pronunciata la sentenza di incapacitazione, secondo

Termino estratto capitolo

SCENARI COMMENTATI GIUFFRÈ

Gli *Scenari Commentati* offrono al professionista un innovativo strumento basato sul **metodo casistico**, integrato e sempre aggiornato all'interno del network Giuffrè Francis Lefebvre.

Scopri un'opera unica, una nuova forma di costruzione giuridica di studio giurisprudenziale e di pratica processuale, con una **Casistica ragionata** che ti guida nell'esame delle fattispecie, per inquadrare e affrontare in modo agile il caso concreto da risolvere, grazie a:

- una selezione delle **Questioni** fondamentali e dei relativi **Orientamenti giurisprudenziali** (dominanti, maggioritari e minoritari, contrasti e soluzioni offerte dalle Sezioni Unite, nuovi orientamenti), che delineano, in modo chiaro, il panorama interpretativo collegato alla singola casistica;
- una valutazione delle **Azioni processuali** che si possono intraprendere, dalla possibilità di risolvere la vicenda in sede stragiudiziale o nel caso di instaurazione del giudizio di merito, l'indicazione dei profili preliminari, della competenza e della legittimazione e dell'atto processuale con i rispettivi contenuti e le richieste istruttorie;
- mirate **Conclusioni** in cui si evidenziano gli **scenari giurisprudenziali**, offrendo un percorso guidato nel corso del procedimento giudiziario.

L'opera inoltre offre:

- **correlazioni alle norme commentate** presenti nel *Codice civile* e alle **formule** contenute nel *Formulario del processo civile* appartenenti alla stessa collana *I Commentati Giuffrè*, quale supporto pratico per individuare agevolmente gli istituti e gli atti di interesse;
- un **aggiornamento continuo online** delle fattispecie casistiche e delle questioni in relazione alle principali novità normative e giurisprudenziali.

"SCENARI COMMENTATI ON LINE" è disponibile e sempre aggiornato in DeJure (www.dejure.it) e in IUS (ius.giuffrefl.it).

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – CASISTICA E ORIENTAMENTI

L'opera, con più di 100 "casi", frutto delle consolidate competenze specialistiche dell'autore in materia, fornisce un innovativo supporto al professionista, al fine di consentirgli di avere un quadro completo dell'attività da svolgere per affrontare (segnatamente, in via giudiziaria) le particolari fattispecie collegate all'amministrazione di sostegno e quindi pervenire alla risoluzione del caso concreto. In tale ottica, la casistica è organizzata secondo un percorso ragionato, articolato in tredici parti che affrontano tutti gli aspetti: dai destinatari della misura di protezione alla figura chiave del giudice tutelare; dall'analisi dei numerosi e delicati compiti dell'amministratore nella cura della persona - quali sono gli atti personalissimi o il consenso in materia di trattamenti sanitari - all'esame della capacità relativa dell'amministratore ed i soggetti che possono essere nominati all'incarico. Si trattano successivamente i casi di annullabilità, revoca, modifica e sostituzione della misura e le responsabilità dell'amministratore di sostegno nell'esercizio dei suoi compiti. Ampio e approfondito spazio, infine, è dato, nelle ultime parti, al procedimento istitutivo della misura ed alle possibili impugnazioni contro gli atti posti in essere.



EDIZIONE INTEGRALE ONLINE SEMPRE AGGIORNATA

I contenuti di questo volume, sempre aggiornati, sono disponibili all'interno dei prodotti online Giuffrè Francis Lefebvre e sono integrati nella banca dati DeJure e nel Portale delle specializzazioni legali IUS.

Con l'acquisto dell'edizione cartacea è compresa la consultazione della versione online e dei relativi aggiornamenti per 12 mesi.

ISBN 978-88-28-85814-0

9 788828 858140

EURO 95,00
024221324